

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa; in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 (nella specie, relativa all'azione risarcitoria intrapresa da un cittadino scivolato e caduto a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto di una strada comunale all'altezza di un attraversamento pedonale, la Corte ha escluso la responsabilità dell'Ente, atteso che era emerso in corso di causa l'impossibilità per il Comune di porre in essere un'attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi atmosferici che si erano determinati; inoltre l'incidente si era verificato perché il ricorrente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale -ampiamente nota e riconoscibile-, che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione). Cassazione civile, sez. III, 22/03/2016, n. 5622

Se il potere di controllo del bene demaniale, presupposto necessario per risolvere la situazione di pericolo, è oggettivamente impossibile, non vi è custodia e non vi è responsabilità della Pubblica Amministrazione (esclusa, nella specie, la domanda di risarcimento dei danni che una macchina riportava a causa di un sinistro dovuto ad una lastra di ghiaccio che si trovava su una strada extraurbana provinciale). Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2015, n. 12802

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito, che hanno escluso il risarcimento in favore della parte, caduta dopo aver poggiato il piede sul passaggio pedonale di accesso ad una banca, dove era stato sparso del sale per il ghiaccio, atteso che il comportamento della danneggiata, la quale, accortasi del sale, accedeva comunque alla rampa da un punto in cui erano distanti sia il corrimano di destra che di sinistra, integrava quel fatto imprevedibile per il custode, che legittimamente può fare affidamento su comportamenti esigibili dagli utenti, fatto idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento.

Cassazione civile, sez. VI, 14/04/2015, n. 7448

A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cassata con rinvio la decisione dei giudici di appello che avevano escluso la responsabilità dell'ente gestore per un sinistro occorso ad un utente a causa del fondo ghiacciato, atteso che si era dato rilievo ad una situazione di "insidia" -fondo ghiacciato e scivoloso per la caduta di pioggia mista a ghiaccio- estranea alla struttura ed alle pertinenze dell'autostrada e la cui imprevedibilità era da valutarsi in capo al gestore dell'autostrada, nelle concrete circostanze di luogo e tempo, che, nella specie, erano però quelle del periodo invernale e della zona di montagna). Cassazione civile, sez. III, 27/03/2015, n. 6245

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo strettamente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che non può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile a segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (riconosciuto, nella specie, il risarcimento del danno patito da un cittadino che era caduto nella piazza coperta da sottile lastra di ghiaccio, atteso che il Comune, che aveva la piena custodia dell'area pubblica sita nel centro della città, non aveva dimostrato l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, poteva ritenersi idoneo ad interrompere il suddetto nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento lesivo). Cassazione civile, sez. III, 18/04/2012, n. 6062

L'istituto pretorio della c.d. insidia o trabocchetto consiste in una situazione di pericolo caratterizzato da un duplice requisito: il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo, e quello soggettivo della non prevedibilità. (Nella specie, un ciclista cadeva a causa di una lastra di ghiaccio formatasi a seguito di un'abbondante nevicata). Tribunale Modena, sez. II, 05/04/2012, n. 592

-

Va riconosciuta la responsabilità dell'ente gestore della strada (nel caso l'Anas) per il sinistro occorso ad un automobilista, che improvvisamente sbandava e, sfondando il guard-rail, precipitava nel vuoto, allorché l'ente non provi di avere fatto tutto il possibile per provvedere alla funzionalità della strada, che si era coperta di uno strato di ghiaccio. Cassazione civile, sez. III, 22/02/2012, n. 2562